

**Relazione alla proposta di legge n. 241 a iniziativa della Giunta regionale concernente:  
“Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”**

Signori Consiglieri,

la proposta di legge ha l'obiettivo di adeguare le norme regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle sopravvenute normative statali ed europee; in particolare si tratta di conformare le disposizioni regionali al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), c.d. Codice Ambiente, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

Poiché le modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al Codice Ambiente hanno profondamente innovato le disposizioni previgenti in materia di VIA: la scelta è quella di abrogare la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)), sostituendola con il testo proposto.

L'articolato si muove entro i limiti posti dal comma 8 dell'articolo 7 bis del d.lgs. 152/2006 posti alla competenza delle Regioni, limiti che si sostanziano in quanto di seguito elencato:

- disciplina dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite;
- conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali;
- definizione di regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale nonché per la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 8 dell'articolo 29 del medesimo d.lgs. 152/2006.

Nel redigere la proposta di legge si è evitato di duplicare la fonte come da giurisprudenza costituzionale che ritiene illegittima tale prassi, non riproducendo previsioni e disposizioni già contenute nel Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, ma limitandosi a richiamarle puntualmente nei singoli articoli, laddove necessario.

Ciò considerato, la presente PdL disciplina il riparto delle competenze tra Regione e Province, l'organizzazione dei procedimenti con particolare riferimento a quello per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e la definizione degli oneri istruttori, stabilendone anche la destinazione.

E' importante sottolineare che la proposta di legge è stata redatta mediante l'attivazione di un tavolo tecnico di lavoro che ha coinvolto i rappresentanti delle strutture organizzative provinciali che svolgono le funzioni di autorità competenti alla VIA.

Nel corso dei lavori del succitato tavolo sono stati svolti anche incontri con la Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM e con i rappresentanti dei Dipartimenti territoriali dell'Agenzia, oltre che con l'ASUR e con i Carabinieri forestali.

Infine, in data 06/09/2018 la struttura della Giunta regionale competente alla VIA ha incontrato gli ordini e i collegi professionali, le associazioni di categoria e le associazioni naturalistiche su invito dell'Assessore competente, sottoponendo loro il testo della proposta di legge; gli attori sopra citati,

sia nel corso dell'incontro, sia nei giorni successivi, hanno proposto alcune modifiche al testo presentato. Alcune delle proposte ricevute sono state accolte, altre no, in quanto inconferenti o non conformi al dettato del d.lgs. 152/2006 e alla facoltà da esso concessa alle Regioni.

La PdL si compone di sedici articoli e sette allegati.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta di legge nel rispetto dei limiti di cui al già citato comma 8 dell'articolo 7 bis del d.lgs. 152/2006 e richiama interamente le definizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA in conformità al disposto di cui all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. 152/2006.

L'articolo 3 stabilisce per quali progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA o alla VIA è competente la Regione, conferendone parte alle Province: da sottolineare che le disposizioni di cui all'articolo 3 proposto lasciano pressoché immutato il precedente riparto delle competenze.

L'articolo 4 disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006.

L'articolo 5 disciplina le fasi facoltative di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali e dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dagli articoli 20 e 21 del medesimo d.lgs.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per i progetti conformi allo strumento urbanistico comunale.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per i progetti non conformi allo strumento urbanistico comunale.

L'articolo 8 individua nell'ARPAM e nell'ASUR gli enti che forniscono il supporto tecnico scientifico alle autorità competenti e stabilisce la possibilità di avvalersi, nei casi di particolare complessità, di adeguate professionalità o di enti, università e istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico-istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'amministrazione, in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 7, del d.lgs. 152/2006.

L'articolo 9 fissa l'entità degli oneri istruttori che i proponenti devono versare alle autorità competenti per i procedimenti di cui trattasi, la loro ripartizione tra queste autorità e l'ARPAM e la destinazione della quota parte dell'autorità competente, in linea con il disposto dell'articolo 33 del medesimo d.lgs. 152/2006.

L'articolo 10 conferma rispetto alla previsione della l.r. 3/2012 l'istituto facoltativo dell'assemblea pubblica quale ulteriore momento di informazione al pubblico e ai soggetti potenzialmente interessati dal progetto, momento comunque preliminare alla presentazione dell'istanza di avvio del procedimento autorizzatorio unico e della VIA e non sostitutivo dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 bis del d.lgs. 152/2006.

L'articolo 11 disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinati dalla PdL e dell'esito della verifica preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, al fine di ampliare e semplificare la conoscibilità delle determinazioni assunte.

L'articolo 12 richiama interamente l'articolo 28 del d.lgs. 152/2006 in materia di monitoraggio, specificando, quanto alle modalità di effettuazione delle verifiche di ottemperanza, la possibilità di avvalersi dei Carabinieri forestali e inoltre che i controlli da parte dell'ARPAM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 132/2016, sono a carico del proponente.

L'articolo 13 richiama interamente l'articolo 29 del d.lgs.152/2006 per quanto attiene alla disciplina del sistema sanzionatorio; esso inoltre stabilisce, in coerenza con il medesimo articolo 29, comma 8, del d.lgs. 152/2006, la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 14 autorizza la spesa per l'annualità 2018 limitatamente a quanto stanziato sul capitolo 1301020010; indica, inoltre, la Missione e il Programma che garantiscono la copertura per gli anni 2018-2020 e quelle a cui devono essere iscritte le somme in entrata e in uscita per l'attuazione della PdL, demandando alle leggi finanziarie annuali la definizione dell'entità della spesa a decorrere dal 2021.

L'articolo 15 contiene un richiamo generale al d.lgs. 152/2006 per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla proposta medesima; prevede l'adeguamento tramite deliberazione della Giunta regionale degli allegati alla legge nel caso di sopravvenute normative europee e statali; l'adozione di apposite linee guida per la definizione di dettaglio delle attività amministrative ivi disciplinate e la pubblicazione sui siti web delle autorità competenti della modulistica necessaria all'avvio dei procedimenti disciplinati dalla proposta di legge in argomento.

L'articolo 16 dispone l'abrogazione della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale-VIA), e di tutte le norme che nel tempo hanno apportato modifiche alla suddetta legge.

Gli allegati A1 e B1 elencano le tipologie di progetti di competenza regionale ai fini, rispettivamente, della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.

Gli allegati A2 e B2 elencano le tipologie di progetti di competenza provinciale ai fini, rispettivamente, della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.

L'allegato C trascrive, di fatto, l'allegato V alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e reca i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA.

L'allegato C bis recepisce l'allegato IV bis alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 definendo i contenuti dello studio preliminare ambientale, documento su cui si basa la verifica di assoggettabilità a VIA.

L'allegato D, infine, costituisce recepimento dell'allegato VII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed elenca i contenuti dello studio di impatto ambientale.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**Articolo 1 (Oggetto)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo elenca le finalità della proposta di legge nel rispetto dei limiti posti alle Regioni dal comma 8 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e richiama interamente le definizioni, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: considerati i contenuti dell'articolo 1 della PdL relativi alle finalità della stessa, che si sostanziano nell'organizzazione e nelle modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA di competenza regionale e nel richiamo alle definizioni di cui alla norma nazionale di riferimento, le sue disposizioni non interferiscono direttamente con il bilancio regionale.

**Articolo 2 (Ambito di applicazione)****A) Contenuto dell'articolo**

Il comma 1 dell'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e il comma 2 quello della VIA.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: ciò in quanto si limita a identificare con riferimento agli allegati A1, A2, B1 e B2 e alle norme nazionali di settore quali siano i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e a VIA.

**Articolo 3 (Autorità competenti)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo stabilisce per quali progetti è competente la Regione alla verifica di assoggettabilità a VIA e/o alla VIA e per quali lo sono le Province, conferendo, dunque, alcune delle funzioni amministrative che lo Stato attribuisce alle Regioni, alle Province, in conformità alla facoltà legislativa o regolamentare, di cui al comma 8 dell'articolo 7-bis del d.lgs. n. 152/2006.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: ciò in quanto si limita a identificare le autorità competenti con riferimento agli allegati A1, A2, B1 e B2.

**Articolo 4 (Verifica di assoggettabilità a VIA)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento all'articolo 19 del d.lgs. n. 152/2006.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: in quanto si limita a fornire disposizioni organizzative richiamando le disposizioni nazionali relative alle modalità e ai termini di conclusione del procedimento in questione.

**Articolo 5 (Studio di impatto ambientale)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo concerne i procedimenti, facoltativi, di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali e di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui agli articoli 20 e 21 del d.lgs. 152/2006.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: in quanto si limita a fornire disposizioni organizzative richiamando le disposizioni nazionali relative alle modalità e ai termini di conclusione dei procedimenti in oggetto.

**Articolo 6 (Provvedimento autorizzatorio unico)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo, prevalentemente richiamando le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico nei casi di progetti conformi allo strumento urbanistico comunale.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: ciò in quanto contiene solo norme di natura procedimentale e organizzativa

**Articolo 7 (Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico nei casi di progetti in variante rispetto allo strumento urbanistico comunale.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: ciò in quanto contiene solo norme di natura procedimentale e organizzativa

**Articolo 8 (Supporto tecnico-scientifico)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo individua gli enti di cui si avvalgono le autorità competenti in fase istruttoria in (ARPAM e ASUR). Introduce per le autorità competenti la possibilità, per i casi di maggior complessità, di avvalersi di figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza e/o del supporto tecnico di enti, università e istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico – istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'amministrazione.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: ciò in quanto si limita ad identificare nei casi ordinari e in quelli complessi gli organi o le professionalità a cui è possibile ricorrere per il supporto tecnico scientifico.

**Articolo 9 (Oneri istruttori)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo definisce l'entità degli oneri da corrispondere da parte dei proponenti per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, la ripartizione degli stessi tra l'autorità competente e l'ARPAM e la destinazione della quota parte dell'autorità competente.

**B) Effetti finanziari**

Comporta oneri

La quantificazione degli stessi è avvenuta per il 2018 con riferimento allo stanziamento sul capitolo 1301020010 e per il 2019 e 2020 con riferimento al valore medio degli accertamenti relativi alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 sul medesimo capitolo di entrata, in virtù delle previsioni di cui alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)" attualmente vigente.

Non occorrono CNI.

Il Capitolo 2090910009 - CONTRIBUTO AGLI EE.LL. PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -\*\*CFR 30102024 - e il Capitolo 2090920004 - CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -ART.23 L.R. 37/08 -\*\*CFR 30102024 -CNI/09 – dovranno essere chiusi in quanto non più coerenti con le finalità di destinazione degli oneri istruttori VIA.

Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	2018	2019	2020	Totale	Note
09	02	2090210005	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICHE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ART. 6 L.R. 26/03/2012 - N.3 - CFR CAP. 30102024/E	5.449,02 €	14.457,00 €	14.457,00 €	43.371,00 €	
09	02	2090210008	CONTRIBUTO ALL'ARPAM PER ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE A SUPPORTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER LE ISTRUTTORIE VIA - **CFR 30102024/E	2.112,25 €	4.364,25 €	4.364,25 €	13.092,75 €	
09	02	2090210009	CONTRIBUTO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE A SUPPORTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER LE ISTRUTTORIE VIA - **CFR 30102024/E	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	
09	02	2090210020	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - **CFR 30102024	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	

La copertura è garantita mediante il pagamento degli oneri istruttori da parte dei proponenti sul Capitolo d'entrata di seguito specificato

Copertura								
Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	2018	2019	2020	Note	
01	02	1301020010	INTROITI PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - ART. 6 LR 26/03/2012 N. 3 - CFR CAP. 42201125/S, 42201137/S E 42201138/S	10.561,27 €	21.821,25 €	21.821,25 €	Per l'annualità 2018 è riportato l'importo stanziato a valere sul Capitolo 1301020010. Per le annualità 2019 e 2020 le previsioni di entrata sono state calcolate utilizzando il valore medio degli accertamenti relativi alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017	

Nonostante la PdL stabilisca un aumento degli oneri istruttori attualmente previsti dalla legge regionale n. 3/2012, non si prevede al momento attuale, data la diminuzione dei procedimenti riscontrata nell'ultimo quinquennio, che possano rilevarsi maggiori entrate

#### Articolo 10 (Assemblea pubblica)

##### A) Contenuto dell'articolo

L'articolo conferma un istituto facoltativo già previsto dalla l.r. n. 3/2012; si tratta dell'assemblea pubblica che si può svolgere prima della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di VIA/procedimento autorizzatorio unico.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: ciò in quanto gli eventuali oneri per lo svolgimento dell'assemblea pubblica non sono a carico dell'autorità competente

**Articolo 11 (Informazioni sulla decisione)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo stabilisce le modalità per dare evidenza esterna ai provvedimenti finali.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: ciò in quanto contiene unicamente la disposizione di pubblicare i provvedimenti finali in forma integrale sui siti web

**Articolo 12 (Verifica di ottemperanza)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo della PdL richiama l'articolo 28 del d.lgs. n. 152/2006 per le modalità di effettuazione del monitoraggio/verifiche di ottemperanza. Specifica, inoltre, che la possibilità di avvalersi per l'esecuzione dello stesso dei Carabinieri Forestale e che i controlli da parte di ARPAM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 132/2016, sono a carico del proponente.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: in quanto il pagamento delle spese eventualmente sostenute dall'autorità competente per avvalersi dei Carabinieri forestali è disciplinato dal precedente articolo 6 (oneri istruttori) e le attività di controllo di ARPAM sono a carico del proponente.

**Articolo 13 (Proventi delle sanzioni)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo della PdL richiama interamente l'articolo 29 del d.lgs. n. 152/2006 per quanto attiene la disciplina del sistema sanzionatorio; esso inoltre stabilisce in coerenza con l'articolo 7-bis, comma 8, e con il medesimo articolo 29 del d.lgs. n. 152/2006 la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

**B) Effetti finanziari**

L'articolo genera entrate al momento non quantificabili. Sulla base dell'effettivo andamento delle entrate si provvederà a variare il bilancio per consentire il finanziamento delle corrispondenti spese vincolate, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.

Non occorre l'apertura di CNI di spesa ma correlare il Capitolo sopra citato con i capitoli 2090210005, 2090210008, 2090210009.

**Articolo 14 (Norme finanziarie)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo 13 della PdL autorizza la spesa per l'annualità 2018 e per il biennio 2019-2020, individuando la corrispondente copertura. Per gli anni successivi, l'articolo dispone che l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con le leggi di bilancio dei singoli esercizi finanziari. Infine, ai fini della gestione dispone che le risorse siano iscritte a carico del Titolo 3 Tipologia 1 dello stato di previsione delle entrate e le corrispondenti spese sono iscritte a carico della Missione 01 Programma 02 dello stato di previsione della spesa.

**B) Effetti finanziari**

Non comporta oneri: in quanto gli oneri sono stati già quantificati nei pertinenti articoli

**Articolo 15 (Norme transitorie e finali)****A) Contenuto dell'articolo**

L'articolo 14 della PdL contiene un richiamo generale al d.lgs. n. 152/2006 per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla proposta medesima, prevede l'adeguamento tramite atto di giunta degli allegati alla legge, nel caso di sopravvenute normative europee e statali, e l'adozione di

apposite linee guida per la definizione di dettaglio delle attività amministrative ivi disciplinate.

### B) Effetti finanziari

Non comporta oneri: in quanto contiene solo norme di carattere generale e relative alla successiva adozione di un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni amministrative.

### Articolo 16 (Modifiche e abrogazioni)

#### A) Contenuto dell'articolo

L'articolo della PdL abroga la l.r. n. 3/2012 e tutte le norme con cui nel tempo si è intervenuti sulla medesima legge.

#### B) Effetti finanziari

Non comporta oneri: in quanto stabilisce solo l'abrogazione della precedente legge regionale sulla VIA.

Per completezza di informazione si evidenzia che gli allegati alla PdL di seguito elencati con relativo titolo non comportano oneri: Allegato A1 - Progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, Allegato A2 - Progetti sottoposti a VIA di competenza provinciale, Allegato B1 - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale, Allegato B2 - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza provinciale, Allegato C - Criteri per la verifica di assoggettabilità, Allegato C-bis - Contenuti dello Studio preliminare ambientale, Allegato D - Contenuti dello Studio di impatto ambientale.

### QUADRO SINOTTICO: Schema di copertura

ARTICOLO	TIPOLOGIA DI SPESA (esempi)	Spesa		Copertura		2018	2019	2020
		Missione / Programma / capitolo	Importo	Missione / Programma / capitolo	Disponibilità alla data di approvazione			
ARTICOLO 1	Non comporta oneri							
ARTICOLO 2	Non comporta oneri							
ARTICOLO 3	Non comporta oneri							
ARTICOLO 4	Non comporta oneri							
ARTICOLO 5	Non comporta oneri							
ARTICOLO 6	Non comporta oneri							
ARTICOLO 7	Non comporta oneri							
ARTICOLO 8	Non comporta oneri							
ARTICOLO 9	COMPORTA ONERI	Missione 09 Programma 02 Capitolo 2090210005	5.449,02	Missione 01 Programma 02 Capitolo 1301020010	10.561,27	10.561,27	21.821,25	21.821,25
		Missione 09 Programma 02 Capitolo 2090210008	2.112,25					
		Missione 09 Programma 02 Capitolo 2090210009	2.000,00					
		Missione 09 Programma 02 Capitolo 2090210020	1.000,00					
ARTICOLO 10	Non comporta oneri							

<b>ARTICOLO 11</b>	Non comporta oneri							
<b>ARTICOLO 12</b>	Non comporta oneri							
<b>ARTICOLO 13</b>	genera entrate e correlate spese vincolate non quantificate	Missione 09 Programma 02 Capitolo 2090210005		Missione 30 Programma 20 1301020004				
		Missione 09 Programma 02 Capitolo 2090210008						
		Missione 09 Programma 02 Capitolo 2090210009						
<b>ARTICOLO 14</b>	Non comporta oneri							
<b>ARTICOLO 15</b>	Non comporta oneri							
<b>ARTICOLO 16</b>	Non comporta oneri							